



APE Sociale

Anticipo Pensionistico Sociale

Che cosa è

L'APE Sociale è un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L' APE Sociale è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata.

La scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale è stata prorogata al 31 dicembre 2023 dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 197/2022).

A chi spetta

Possono accedere tutti coloro che abbiano compiuto almeno 63 anni e che non siano già titolari di pensione diretta, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all'ottenimento della pensione anticipata.

Requisiti e condizioni

- L'indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, ed hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Si fa presente che secondo la vigente definizione si considerano in stato di disoccupazione anche coloro che svolgono attività di lavoro dipendente o

autonomo che produce un reddito inferiore alle detrazioni Irpef spettanti (secondo l'art. 13 del DPR 917/86).

- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all'allegato 3 della legge 234/2021:
 - professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
 - tecnici della salute;
 - addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
 - professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
 - operatori della cura estetica;
 - professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
 - artigiani, operai specializzati e agricoltori;
 - conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
 - operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
 - conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
 - conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
 - operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
 - conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
 - conduttori di mulini e impastatrici;
 - conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;

- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Dal 2022 si applica un requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni per gli operai edili, per i ceramisti ed i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica ed in terracotta.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

● Incumulabilità ed incompatibilità:

L'APE sociale:

- a) Non è incompatibile con il Reddito di Cittadinanza;
- b) È incompatibile con il Reddito di Emergenza (misura esauritasi nel 2021 ma con possibili mensilità ancora in corso di erogazione);
- c) È incompatibile con l'ISCRO.

Decorrenza

- L'indennità dell'APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell'attività lavorativa.
- L'APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

Quanto Spetta

- L'indennità, in caso di iscrizione ad un'unica gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a

1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

- Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
- Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa.
- Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Come fare domanda

La domanda di pensione può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo al sito con le credenziali SPID:

In alternativa si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato.

Link di riferimento

- INPS, scheda prestazione APE sociale:
https://servizi2.inps.it/docallegati/InpsComunica/Documents/Ape_Sociale.pdfINPS, FAQ Ape Sociale:
https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/Allegati/FAQ_APE_SOCIALE%20.pdf

Norme di riferimento

- **Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, c. 288-291 :**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>
- **Legge n. 232 del 31/12/2016, art. 1 c. 179-186:**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>
- **Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1 c. 91-93:**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg>
- **INPS, Circolare n. 62 del 25/05/2022:**
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2062%20del%2025-05-2022.htm>
- **INPS, Messaggio n. 274 del 20/01/2022:**
<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13681>

- INPS, Circolare n. 100/2017:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20100%20del%2016-06-2017.htm>
- INPS, Circolare n. 34/2018:
<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2023-02-2018.htm>

Scheda aggiornata al 27 02 2023 M.S.